

COMUNE di PRATIGLIONE

Provincia di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE N. 4**

=====

**OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1
C. 612 LEGGE 190/2014)**

=====

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, addì **VENTICINQUE** del mese di **MARZO** alle ore quindici e minuti zero nella solita sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
GAUDIO Alessandro Giacomo	Sindaco	Sì
DE LUCA Maria	Vice Sindaco	Sì
BELLINO Livio	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta nella sua qualità di Segretario Comunale il Sig. **ZANOLO Dr. Gianpiero**.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco

Premesso che:

- la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il "Piano Cottarelli", - documento dell'agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- Il piano operativo di razionalizzazione s' ispira ai seguenti principi generali:
 - coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
 - contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell'azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
 - buon andamento dell'azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.
 - tutela della concorrenza e del mercato.
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Dato atto che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- suddetta relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

Evidenziato che il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie è stato predisposta per iniziativa e secondo le direttive del sindaco, con la descrizione dei seguenti elementi:

- il quadro giuridico nell'ambito del quale opera il suddetto piano;
- una descrizione del gruppo societario coinvolto nel processo di razionalizzazione, con una descrizione delle caratteristiche giuridiche ed economiche di ogni singola partecipazione societaria, sia diretta che indiretta.
- le azioni di razionalizzazione che dovranno essere attuate con il piano.
- la tempistica attuativa di ogni singola azione prevista nel piano.
- Il dettaglio dei risparmi economici diretti da conseguire con l'adozione delle singole azioni

- Il dettaglio dei risparmi indiretti conseguibili attraverso il miglioramento dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia gestionale.

I potenziali elementi che potrebbero condizionare il raggiungimento degli obiettivi.

Ritenuto di approvare e fare proprio il suddetto Piano e, esercitando la funzione “propositiva” di cui all’art. 48 co. 2 del TUEL, di invitare il Sindaco a sottoporlo al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all’ordine del giorno della riunione;

Visto il “*Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie*” allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Responsabile del Servizio Economico – Finanziario

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
- 2) Di approvare il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie*, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale
- 3) Di invitare il Sindaco a sottoporre il Piano al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione;
- 4) Di demandare al Consiglio Comunale l'adozione delle procedure richiamate nel Piano per quanto di competenza
- 5) Di disporre:
 - la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti
 - la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune
 - la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”

Inoltre, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL)

Del che si è redatto il presente verbale, osservate le prescritte formalità, viene sottoscritto.

IL SINDACO
F.to : GAUDIO Alessandro Giacomo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : ZANOLO Dr. Gianpiero

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi 01/04/2015 giorno di pubblicazione ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZANOLO Dr. Gianpiero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 01/04/2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pratiglione, li 01/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZANOLO Dr. Gianpiero

PARERI

(Art.49 D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

F.TO IN ORIGINALE

☒ Tecnico Favorevole Il Responsabile del Servizio:

F.TO IN ORIGINALE

☒ Contabile Favorevole Il Responsabile del Servizio Finanziario:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Si certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune di Pratiglione senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs.18.08.2000, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZANOLO Dr. Gianpiero

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pratiglione, li 01/04/2015



IL FUNZIONARIO DELEGATO
GIACOLETTO Pierluigi

COMUNE DI PRATIGLIONE
Via Roma n. 1 - PRATIGLIONE
Città Metropolitana di Torino

**Piano operativo di razionalizzazione
delle società partecipate e delle
partecipazioni societarie**

INDICE

1. Premessa
2. Piano operativo. Rendicontazione. Pubblicazione
3. Operazioni
4. Finalità istituzionali
5. Le partecipazioni dell'ente
 - 5.1 Le partecipazioni societarie
 - 5.2 Le partecipazioni, associazioni, convenzioni, unioni, consorzi
6. Piano operativo di razionalizzazione

1. PREMESSA

La L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il "Piano Cottarelli", - documento dell'agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;

Il piano operativo di razionalizzazione s' ispira ai seguenti principi generali:

- coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
- contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell'azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
- buon andamento dell'azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

I criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" sono i seguenti:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. PIANO OPERATIVO. RENDICONTAZIONE. PUBBLICAZIONE

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *"a consuntivo"* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013).

La legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

All'organo consigliare è demandata l'adozione delle azioni descritte nel Piano per quanto di competenza

3. OPERAZIONI

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali sono i seguenti:

1. (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
2. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
3. (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
4. (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
5. (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. FINALITÀ ISTITUZIONALI

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

5.1 Le partecipazioni societarie

Il Comune di **PRATIGLIONE** partecipa al capitale delle seguenti società:

1. **SMAT – Società Metropolitana Acque Torino S.P.A.** – corso XI Febbraio 14 – TORINO (servizio idrico integrato) con n. 1 azione pari ad una quota una quota dello 0,00002%;

5.2 Partecipazioni, associazioni, convenzioni, unioni, consorzi

Il Comune di **PRATIGLIONE**, fa parte delle seguenti convenzioni di Comuni:

1. Convenzione per la gestione della Scuola Media tra i Comuni di FORNO C.se (capo convenzione), RIVARA e PRATIGLIONE.

Il Comune fa parte dell'**UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE** tra i Comuni di Forno C.se, Rivara, Rocca Canavese, Levone e Pratiglione per la gestione di tutti i servizi associati.

Il Comune partecipa ai seguenti Consorzi:

1. **CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE di IVREA** (gestione rifiuti) con una quota dello 0,32%;
2. **CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI C.I.S.S. 38 di CUORGNE'** (gestione servizi socio assistenziali) con una quota del 0,7%.

L'adesione a convenzioni, unioni e consorzi, essendo *"forme associative"* di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

6. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

1. SMAT S.p.A.: il Comune possiede n. 1 azioni pari allo 0,00002% di quote societarie.

La Società è stata costituita il 17/02/2000 con:

- atto rogato dal Notaio Mario Mazzola Rep n. 107290/26370

La **Società SMAT S.P.A.** . svolge attività di gestione del servizio idrico integrato.

ANALISI TECNICA

CRITERI

- a) eliminazione di società non indispensabili,
- b) eliminazione delle società con oggetto analogo o simile,
- c) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori,
- d) soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello dei dipendenti,
- e) aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali,
- g) riorganizzazioni della struttura aziendale,
- f) vendita delle quote societarie o, in alternativa, il recesso dalle società non indispensabili.

CASISTICA POSSIBILE

Numero degli amministratori: 5 (compreso il Presidente)

Numero di dirigenti: 9

Numero di dipendenti: 848 al 31.12.2013

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La SMAT S.p.A.. svolge attività di gestione di servizi pubblici locali (gestione dei servizi idrici integrati); è una società indispensabile per l'erogazione dei servizi: ACQUEDOTTO, FOGNATURA, DEPURAZIONE; è l'unica società che svolge attività di gestioni di servizi pubblici locali del settore idrico nell'ambito territoriale di appartenenza all'ATO 3 del Comune; il numero di amministratori è inferiore a quello dei dipendenti; non necessita di riorganizzazione aziendale tramite:

- a) riduzione dei costi dei consigli di amministrazione,
- b) riduzione dei costi degli organi di controllo,
- c) riduzione dei costi del personale ed in generale dei costi di produzione,
- d) riduzione dei costi generali di gestione e funzionamento

Dall'esame del bilancio di esercizio anno 2013 stato patrimoniale non si evidenzia la necessità di procedere a:

- a) cessione di quote sociali
- b) liquidazione
- c) scissione
- d) trasformazione

Il possesso dello 0,00002% del capitale sociale della Società S.p.a. non è sicuramente in grado di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.